VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 marzo 2018 in Roma c/o Hotel Cicerone, Via Cicerone n. 55/C, si sono incontrati:

- Autogrill Italia S.p.A. con sede direzionale in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 Palazzo Z, in persona dei sigg.ri Marilena Ferri e Riccardo Orlandi.

- le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nelle persone dei sigg.ri Cristian Sesena, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni con la partecipazione delle strutture territoriali e delle RSA/RSU.

PREMESSO CHE

- in data 3 luglio 2015 è stato siglato tra Autogrill S.p.A. le OO.SS. Nazionali di Filcams CGIL, Fisacat CISL e Uiltucs UIL un' "ipotesi di accordo" del Contratto Integrativo Aziendale poi tramutatasi in "accordo" in data 15 ottobre 2015, che avrà scadenza il 31 dicembre 2018 (C.I.A.);
- in data 6 luglio 2016 è stato sottoscritto tra Autogrill S.p.A. e le OO.SS. Nazionali un accordo di interpretazione autentica di alcuni istituti del C.I.A., prevedendosi altresì la possibilità di destinare una quota del Premio di Risultato di cui all'art. 36 del C.I.A. in welfare, sotto forma di shopping bag aggiuntiva;
- in data 15 febbraio 2017, è stato sottoscritto un ulteriore verbale di accordo tra Autogrill S.p.A. e le OO.SS. nell'ambito della Commissione Inquadramenti di cui all'art. 31 del Contratto Integrativo Aziendale;
- in data 27 novembre 2017, Autogrill S.p.A., Autogrill Italia S.r.l. (poi divenuta S.p.A.) e le OO.SS. Nazionali, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 47 L. 428/90, hanno siglato un "verbale di consultazione sindacale" a seguito dell'espletamento dell'esame congiunto;
- le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, convengono sulla necessità di proseguire un proficuo percorso di relazioni industriali che tenga conto dei dipendenti quale leva strategica per il successo dell'Azienda e che consenta a quest'ultima di poter affrontare al meglio le nuove sfide del mercato;
- in data 8 febbraio 2018 è stato stipulato il nuovo CCNL dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
- è intenzione delle Parti dare continuità all'applicazione al predetto Contratto Integrativo Aziendale e in scadenza al 31 dicembre 2018, con le modifiche e/o integrazioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. Il Contratto Integrativo Aziendale del 3 luglio 2015 poi tramutatosi in accordo del 15 ottobre 2015 che ai sensi dell'art. 37 del C.I.A. rubricato "DECORRENZA E DURATA" scadrà il 31 dicembre 2018, sarà prorogato sino al 31 dicembre 2020. Restano ferme le restanti previsioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 37.

2. Con riferimento all'art. 23 del C.I.A. rubricato "APPRENDISTATO", le Parti concordano che troverà esclusiva applicazione la disciplina di cui al vigente CCNL di Settore.

3. Con riferimento all'art. 24 del C.I.A. rubricato "CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO", la disciplina transitoria di cui al primo e secondo comma è superata da quanto previsto in materia di vigente CCNL di settore, ferme restando le ulteriori previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo.

4. Con riferimento all'art. 32 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI PRODUZIONE", a far data dal 1° gennaio 2019, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il Premio di Produzione sarà ripristinato e sarà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Premio di Produzione", a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo del premio sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Premio di Produzione" non troverà applicazione ad alcun effetto. In

occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il tema del "Premio di Produzione" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione.

5. L'art. 33 del C.I.A. rubricato "TERZO ELEMENTO" viene integralmente sostituito e riformulato nel seguente modo. "Per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 e che presta servizio nei punti di vendita autostradali nonché nella sede direzionale di Rozzano (MI), l'importo mensile del "Terzo Elemento" di cui all'art. 21 del verbale di accordo del 2 dicembre 1988, a far data dal 1° luglio 2015 continuerà ad essere congelato per la quota maturata da ciascun lavoratore fino a tale data e risulterà figurativamente indicato in identica voce retributiva. Per l'intera durata di vigenza del presente contratto integrativo aziendale, ovvero dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2020, il "Terzo Elemento" sarà sterilizzato e non inciderà sugli istituti differiti della tredicesima e quattordicesima mensilità (la corresponsione sarà, pertanto, per 12 mensilità), nonché del T.F.R.. In conseguenza di ciò, l'importo congelato non verrà computato ai fini del calcolo della paga oraria e giornaliera di cui al vigente CCNL di Settore. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Terzo Elemento", nel periodo dal 1° luglio 2015 fino al 31 dicembre 2020 la maturazione del residuo del "Terzo Elemento" continuerà ad essere temporaneamente bloccata; a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo del "Terzo Elemento" sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. A far data dal 1° gennaio 2021, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" sarà ripristinato secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale che sarà assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" non troverà applicazione ad alcun effetto. In occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il tema del "Terzo Elemento" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione".

6. Con riferimento all'art. 34 del C.I.A. rubricato "PREMIO VARIABILE ANNUO (P.V.A.)", i commi da 1 a 3 sono integralmente sostituiti e riformulati come segue. "Il Premio Variabile Annuo (P.V.A.) troverà applicazione fino al 31 dicembre 2020, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° luglio 2015 e che abbiano già maturato una quota, ove esistente, del "Terzo Elemento" di cui al punto 5. che precede e ex art. 33 del C.I.A e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, del "Premio di Produzione" di cui al punto 4. che precede e ex art. 32 del C.I.A.. Il massimale del P.V.A. che può anche essere diverso per ciascun lavoratore, è pari all'importo ove esistente, del "Terzo Elemento" e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018 del "Premio di Produzione", non erogato al singolo lavoratore all'atto della corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità per effetto della sterilizzazione prevista ai due punti che precedono". Restano invariati i commi dal 4 all'8 del citato art. 34 del C.I.A., precisandosi che per "Azienda", ai fini del flusso gestionale netto, deve intendersi Autogrill Italia S.p.A..

7. Con riferimento all'art. 35 del C.I.A. rubricato "SHOPPING BAG", le Parti convengono che l'Azienda, nel mese di novembre di ciascun anno, erogherà a tutti i propri Collaboratori in forza con contratto a tempo indeterminato, una "Shopping Bag" costituita da prodotti di uso quotidiano, il cui controvalore presso la grande distribuzione è pari a € 100,00 (cento/00), anche per gli anni 2019 e 2020.

8. Con riferimento all'art. 36 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI RISULTATO (P.d.R.)", il "Perimetro Italia" deve intendersi riferito alla Società Autogrill Italia S.p.A..

9. Le Parti convengono che continuerà a trovare applicazione, nel rispetto delle nuove vigenti previsioni di legge in materia di welfare, l'art. 3 dell'Accordo del 6 luglio 2016 con riferimento alla possibilità - per ciascun lavoratore che dovesse maturare almeno € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di P.d.R. di cui al punto 8. che precede e di cui all'art. 36 del C.I.A.- di destinare un importo fisso e predeterminato nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per anno ad integrazione della "shopping Bag" di cui al punto 7. che precede e di cui all'art. 35 del C.I.A.. L'adesione per il biennio 2019-2020 avverrà su base volontaria mediante compilazione di un apposito modulo ed andrà effettuata un'unica volta entro il 31 dicembre 2018 e sarà valida sino al 31

dicembre 2020 (salve anticipate abrogazioni e/o modifiche sostanziali della vigente normativa in materia di welfare).

10. Le Parti confermano integralmente l'accordo del 15 febbraio 2017 e di cui in premessa.

11. Con riferimento all'istituto abrogato della c.d. "maggiorazione del riposo in deroga" e di cui al punto 2. del verbale di accordo del 6 luglio 2016 di cui in premessa, non essendosi addivenuti, medio tempore, a livello locale, a soluzioni perequative fatta eccezione per quella relativa ai lavoratori del punto di vendita Il Mercato del Duomo, le Parti convengono, per i punti di vendita nei quali si applicava il predetto istituto e di cui all'allegato elenco, la seguente definitiva soluzione perequativa alla tematica in esame:
 - ai lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2018 che operano nei punti vendita di cui all'allegato elenco ed ai quali veniva corrisposto l'istituto della c.d. maggiorazione del riposo in deroga alla data del 1° luglio 2015, verrà riconosciuto un voucher spesa di € 70,00 (~~cinquanta~~SETTANTA/00) con il cedolino di gennaio 2019 ed € 80,00 (~~cinquanta~~OTTANTA/00) con il cedolino paga di gennaio 2020, fruibile nelle principali catene della GDO, che saranno comunicati successivamente dall'Azienda;
 - il suddetto importo è da intendersi pro quota per il part time, e non sarà riconosciuto, in ogni caso, ai lavoratori che partecipano a sistemi di incentivazione individuale.

 L'importo di cui sopra, verrà erogato in via del tutto eccezionale e non ripetibile e onnicomprensivo e le Parti si danno atto che è da intendersi quale soluzione perequativa definitiva a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà più affrontata a livello territoriale e/o di unità di vendita.

12. Tenuto conto di quanto pattuito tra le Parti in data odierna ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 commi 1 – 7 ter L. 92/12 e subordinatamente all'esito positivo del "Piano" ivi previsto, le Parti si danno atto che Autogrill Italia S.p.A. preveda, ove possibile e compatibilmente con l'esigenza di recupero della competitività, di realizzare un piano di assunzioni attraverso l'utilizzo prevalente del contratto di apprendistato professionalizzante, che potrà interessare un numero di lavoratori, di norma, pari al 60% dei lavoratori che cesseranno il proprio rapporto di lavoro in applicazione ed in ragione delle previsioni di cui al menzionato accordo ex art. 4 L. 92/12.
 Le Parti convengono fin d'ora, al fine di monitorare quanto previsto al presente punto, di incontrarsi nel mese di ottobre 2018. Autogrill Italia S.p.A. fornirà informazioni delle predette assunzioni, alle OO.SS.
 Autogrill Italia S.p.A. valuterà anche nell'ottica di un'efficiente definizione degli organici dei locali, le eventuali domande di aumento del monte ore individuale, fermo restando le norme del vigente C.I.A. in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
 Autogrill Italia S.p.A. come condizione di miglior favore, esclusivamente per le assunzioni di cui al presente punto e in coerenza con le finalità sociali del piano, si impegna a confermare l'90% dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Autogrill Italia S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL

Allegato al Verbale di Accordo del 13 marzo 2018

- Stazione Milano Centrale
- Stazione Milano Cadorna
- Stazione Milano Garibaldi MM
- Stazione Torino Porta Nuova
- Carrefour Assago
- Carugate (MI) Carosello
- Casalecchio (BO) Shopville Gran Reno
- Castelfranco (TV) Gransole
- Castel Romano Outlet
- Erbusco C.C. Porte Franche
- Mantova Virgilio
- Mantova Outlet
- Massa Centro Commerciale Mare Monti
- OrioCenter
- Paderno Dugnano
- Palmanova Outlet Village
- Centro Commerciale Pisanova
- Roma Cinecittà
- Serravalle Outlet
- Carrefour Vercelli
- Vicolungo Outlet
- Milano Dante
- Milano Dogana
- Milano Lima
- Milano Silva
- Milanofiori Nord
- La Rotonda Saronno

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 marzo 2018 in Roma c/o Hotel Cicerone, Via Cicerone n. 55/C, si sono incontrati:

- Autogrill S.p.A. con sede operativa in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 Palazzo Z, in persona del sigg.ri Marilena Ferri e Riccardo Orlandi,

- le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nelle persone dei sigg.ri Cristian Sesena, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni con la partecipazione delle OO.SS. territoriali di Milano.

PREMESSO CHE

- in data 3 luglio 2015 è stato siglato tra Autogrill S.p.A. le OO.SS. Nazionali di Filcams CGIL, Fisacat CISL e Uiltucs UIL un' "ipotesi di accordo" del Contratto Integrativo Aziendale poi tramutatasi in "accordo" in data 15 ottobre 2015, che avrà scadenza il 31 dicembre 2018 (C.I.A.);

- in data 6 luglio 2016 è stato sottoscritto tra Autogrill S.p.A. e le OO.SS. Nazionali un accordo di interpretazione autentica di alcuni istituti del C.I.A., prevedendosi altresì la possibilità di destinare una quota del Premio di Risultato di cui all'art. 36 del C.I.A. in welfare, sotto forma di shopping bag aggiuntiva;

- le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, convengono sulla necessità di proseguire un proficuo percorso di relazioni industriali che tenga conto dei dipendenti quale leva strategica per il successo dell'Azienda e che consenta a quest'ultima di poter affrontare al meglio le nuove sfide del mercato;

- in data 8 febbraio 2018 è stato stipulato il nuovo CCNL dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;

- è intenzione delle Parti dare continuità all'applicazione al predetto Contratto Integrativo Aziendale e in scadenza al 31 dicembre 2018, con le modifiche e/o integrazioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. Il Contratto Integrativo Aziendale del 3 luglio 2015 poi tramutatosi in accordo del 15 ottobre 2015 che ai sensi dell'art. 37 del C.I.A. rubricato "DECORRENZA E DURATA" scadrà il 31 dicembre 2018, sarà prorogato sino al 31 dicembre 2020. Restano ferme le restanti previsioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 37.

2. Con riferimento all'art. 23 del C.I.A. rubricato "APPRENDISTATO", le Parti concordano che troverà esclusiva applicazione la disciplina di cui al vigente CCNL di Settore.

3. Con riferimento all'art. 24 del C.I.A. rubricato "CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO", la disciplina transitoria di cui al primo e secondo comma è superata da quanto previsto in materia di vigente CCNL di settore, ferme restando le ulteriori previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo.

4. Con riferimento all'art. 32 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI PRODUZIONE", a far data dal 1° gennaio 2019, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il Premio di Produzione sarà ripristinato e sarà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Premio di Produzione", a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo del premio sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Premio di Produzione" non troverà applicazione ad alcun effetto. In occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il tema del "Premio di Produzione" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di

valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione.

5. L'art. 33 del C.I.A. rubricato "TERZO ELEMENTO" viene integralmente sostituito e riformulato nel seguente modo. "Per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, l'importo mensile del "Terzo Elemento" di cui all'art. 21 del verbale di accordo del 2 dicembre 1988, a far data dal 1° luglio 2015 continuerà ad essere congelato per la quota maturata da ciascun lavoratore fino a tale data e risulterà figurativamente indicato in identica voce retributiva. Per l'intera durata di vigenza del presente contratto integrativo aziendale, ovvero dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2020, il "Terzo Elemento" sarà sterilizzato e non inciderà sugli istituti differiti della tredicesima e quattordicesima mensilità (la corresponsione sarà, pertanto, per 12 mensilità), nonché del T.F.R.. In conseguenza di ciò, l'importo congelato non verrà computato ai fini del calcolo della paga oraria e giornaliera di cui al vigente CCNL di Settore. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Terzo Elemento", nel periodo dal 1° luglio 2015 fino al 31 dicembre 2020 la maturazione del residuo del "Terzo Elemento" continuerà ad essere temporaneamente bloccata; a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo del "Terzo Elemento" sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. A far data dal 1° gennaio 2021, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" sarà ripristinato secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale che sarà assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" non troverà applicazione ad alcun effetto. In occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il tema del "Terzo Elemento" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione".

6. Con riferimento all'art. 34 del C.I.A. rubricato "PREMIO VARIABILE ANNUO (P.V.A.)", i commi da 1 a 3 sono integralmente sostituiti e riformulati come segue: "Il Premio Variabile Annuo (P.V.A.) troverà applicazione fino al 31 dicembre 2020, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° luglio 2015 e che abbiano già maturato una quota, ove esistente, del "Terzo Elemento", di cui al punto 5. che precede e ex art. 33 del C.I.A. e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, del "Premio di Produzione" di cui al punto 4. che precede e ex art. 32 del C.I.A.. Il massimale del P.V.A. che può anche essere diverso per ciascun lavoratore, è pari all'importo ove esistente, del "Terzo Elemento" e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018 del "Premio di Produzione", non erogato al singolo lavoratore all'atto della corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità per effetto della sterilizzazione prevista ai due punti che precedono". Restano invariati i commi dal 4 all'8 del citato art. 34 del C.I.A., precisandosi che per "Azienda", ai fini del flusso gestionale netto, deve intendersi Autogrill Italia S.p.A. Tale previsione riveste carattere di eccezionalità in considerazione dell'obiettivo delle Parti di mantenere il predetto salario variabile, nonostante il mutato assetto societario.

7. Con riferimento all'art. 35 del C.I.A. rubricato "SHOPPING BAG", le Parti convengono che l'Azienda, nel mese di novembre di ciascun anno, erogherà a tutti i propri Collaboratori in forza con contratto a tempo indeterminato, una "Shopping Bag" costituita da prodotti di uso quotidiano, il cui controvalore presso la grande distribuzione è pari a € 100,00 (cento/00), anche per gli anni 2019 e 2020.

8. Con riferimento all'art. 36 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI RISULTATO (P.d.R.)", gli indicatori economici e di qualità saranno quelli relativi alla Società Autogrill Italia S.p.A.. Tale previsione assume carattere di eccezionalità in considerazione dell'obiettivo delle Parti di mantenere il predetto salario variabile, nonostante il mutato assetto societario.

9. Le Parti convengono che continuerà a trovare applicazione, nel rispetto delle nuove vigenti previsioni di legge in materia di welfare, l'art. 3 dell'Accordo del 6 luglio 2016 con riferimento alla possibilità - per ciascun lavoratore che dovesse maturare almeno € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di P.d.R. di cui al punto 8. che precede - di destinare un importo fisso e predeterminato nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per anno ad integrazione della "shopping bag" di cui al punto 7. che precede e di cui all'art. 35 del C.I.A.. L'adesione per il biennio 2019-2020 avverrà su base volontaria mediante compilazione di un apposito modulo ed andrà effettuata un'unica volta entro il 31 dicembre 2018 e sarà valida sino al 31 dicembre 2020 (salve anticipate abrogazioni e/o modifiche sostanziali della vigente normativa in materia di welfare).

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Autogrill S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 marzo 2018 in Roma c/o Hotel Cicerone, Via Cicerone n. 55/C, si sono incontrati:

- Autogrill Europe S.p.A. con sede operativa in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 Palazzo Z, in persona dei sigg.ri Marilena Ferri e Riccardo Orlandi,

- le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nelle persone dei sigg.ri Cristian Sesena, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni con la partecipazione delle OO.SS. territoriali di Milano e della RSA.

PREMESSO CHE

- in data 3 luglio 2015 è stato siglato tra Autogrill S.p.A. le OO.SS. Nazionali di Filcams CGIL, Fisacat CISL e Uiltucs UIL un' "ipotesi di accordo" del Contratto Integrativo Aziendale poi tramutatasi in "accordo" in data 15 ottobre 2015, che avrà scadenza il 31 dicembre 2018 (C.I.A.);
- in data 6 luglio 2016 è stato sottoscritto tra Autogrill S.p.A. e le OO.SS. Nazionali un accordo di interpretazione autentica di alcuni istituti del CIA, prevedendosi altresì la possibilità di destinare una quota del Premio di Risultato di cui all'art. 36 del CIA in welfare, sotto forma di shopping bag aggiuntiva;
- in data 27 novembre 2017, Autogrill S.p.A., GTA S.r.l. (poi divenuta Autogrill Europe S.p.A.) e le OO.SS. Nazionali, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 47 L. 428/90, hanno siglato un "verbale di consultazione sindacale" a seguito dell'espletamento dell'esame congiunto;
- le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, convengono sulla necessità di proseguire un proficuo percorso di relazioni industriali che tenga conto dei dipendenti quale leva strategica per il successo dell'Azienda e che consenta a quest'ultima di poter affrontare al meglio le nuove sfide del mercato;
- in data 8 febbraio 2018 è stato stipulato il nuovo CCNL dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
- è intenzione delle Parti dare continuità all'applicazione al predetto Contratto Integrativo Aziendale e in scadenza al 31 dicembre 2018, con le modifiche e/o integrazioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. Il Contratto Integrativo Aziendale del 3 luglio 2015 poi tramutatosi in accordo del 15 ottobre 2015 che ai sensi dell'art. 37 del C.I.A. rubricato "DECORRENZA E DURATA" scadrà il 31 dicembre 2018, sarà prorogato sino al 31 dicembre 2020. Restano ferme le restanti previsioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 37.

2. Con riferimento all'art. 23 del C.I.A. rubricato "APPRENDISTATO", le Parti concordano che troverà esclusiva applicazione la disciplina di cui al vigente CCNL di Settore.

3. Con riferimento all'art. 24 del C.I.A. rubricato "CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO", la disciplina transitoria di cui al primo e secondo comma è superata da quanto previsto in materia di vigente CCNL di settore, ferme restando le ulteriori previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo.

4. Con riferimento all'art. 32 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI PRODUZIONE", a far data dal 1° gennaio 2019, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il Premio di Produzione sarà ripristinato e sarà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Premio di Produzione", a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo del premio sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo

indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Premio di Produzione" non troverà applicazione ad alcun effetto. In occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il tema del "Premio di Produzione" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione.

5. L'art. 33 del C.I.A. rubricato "TERZO ELEMENTO" viene integralmente sostituito e riformulato nel seguente modo. "Per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, l'importo mensile del "Terzo Elemento" di cui all'art. 21 del verbale di accordo del 2 dicembre 1988, a far data dal 1° luglio 2015 continuerà ad essere congelato per la quota maturata da ciascun lavoratore fino a tale data e risulterà figurativamente indicato in identica voce retributiva. Per l'intera durata di vigenza del presente contratto integrativo aziendale, ovvero dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2020, il "Terzo Elemento" sarà sterilizzato e non inciderà sugli istituti differiti della tredicesima e quattordicesima mensilità (la corresponsione sarà, pertanto, per 12 mensilità), nonché del T.F.R.. In conseguenza di ciò, l'importo congelato non verrà computato ai fini del calcolo della paga oraria e giornaliera di cui al vigente CCNL di Settore. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Terzo Elemento", nel periodo dal 1° luglio 2015 fino al 31 dicembre 2020 la maturazione del residuo del "Terzo Elemento" continuerà ad essere temporaneamente bloccata; a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo del "Terzo Elemento" sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. A far data dal 1° gennaio 2021, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" sarà ripristinato secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale che sarà assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" non troverà applicazione ad alcun effetto. In occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il tema del "Terzo Elemento" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione".

6. Con riferimento all'art. 34 del C.I.A. rubricato "PREMIO VARIABILE ANNUO (P.V.A.)", i commi da 1 a 3 sono integralmente sostituiti e riformulati come segue: "Il Premio Variabile Annuo (P.V.A.) troverà applicazione fino al 31 dicembre 2020, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° luglio 2015 e che abbiano già maturato una quota, ove esistente, del "Terzo Elemento", di cui al punto 5. che precede e ex art. 33 del C.I.A. e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, del "Premio di Produzione" di cui al punto 4. che precede e ex art. 32 del C.I.A.. Il massimale del P.V.A. che può anche essere diverso per ciascun lavoratore, è pari all'importo ove esistente, del "Terzo Elemento" e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018 del "Premio di Produzione", non erogato al singolo lavoratore all'atto della corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità per effetto della sterilizzazione prevista ai due punti che precedono". Restano invariati i commi dal 4 all'8 del citato art. 34 del C.I.A., precisandosi che per "Azienda", ai fini del flusso gestionale netto, deve intendersi Autogrill Italia S.p.A. Tale previsione riveste carattere di eccezionalità in considerazione dell'obiettivo delle Parti di mantenere il predetto salario variabile, nonostante il mutato assetto societario.

7. Con riferimento all'art. 35 del C.I.A. rubricato "SHOPPING BAG", le Parti convengono che l'Azienda, nel mese di novembre di ciascun anno, erogherà a tutti i propri Collaboratori in forza con contratto a tempo indeterminato, una "Shopping Bag" costituita da prodotti di uso quotidiano, il cui controvalore presso la grande distribuzione è pari a € 100,00 (cento/00), anche per gli anni 2019 e 2020.

8. Con riferimento all'art. 36 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI RISULTATO (P.d.R.)", gli indicatori economici e di qualità saranno quelli relativi alla Società Autogrill Italia S.p.A.. Tale previsione assume carattere di eccezionalità in considerazione dell'obiettivo delle Parti di mantenere il predetto salario variabile, nonostante il mutato assetto societario.

9. Le Parti convengono che continuerà a trovare applicazione, nel rispetto delle nuove vigenti previsioni di legge in materia di welfare, l'art. 3 dell'Accordo del 6 luglio 2016 con riferimento alla possibilità - per ciascun lavoratore che dovesse maturare almeno € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di P.d.R. di cui al punto 8. che precede - di destinare un importo fisso e predeterminato nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per anno ad integrazione della "shopping bag" di cui al punto 7. che precede e di cui all'art. 35 del C.I.A.. L'adesione per il biennio 2019-2020 avverrà su base volontaria mediante compilazione di un apposito modulo ed andrà effettuata un'unica volta entro il 31 dicembre 2018 e sarà valida sino al 31 dicembre 2020 (salve anticipate abrogazioni e/o modifiche sostanziali della vigente normativa in materia di welfare).

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Autogrill Europe S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 marzo 2018 in Roma c/o Hotel Cicerone, Via Cicerone n. 55/C, si sono incontrati:

- Autogrill Advanced Business Service S.p.A. con sede operativa in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 Palazzo Z, in persona dei sigg.ri Marilena Ferri e Riccardo Orlandi,

- le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nelle persone dei sigg.ri Cristian Sesena, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni con la partecipazione delle OO.SS. territoriali di Milano.

PREMESSO CHE

- in data 3 luglio 2015 è stato siglato tra Autogrill S.p.A. le OO.SS. Nazionali di Filcams CGIL, Fisacat CISL e Uiltucs UIL un' "Ipotesi di accordo" del Contratto Integrativo Aziendale poi tramutatasi in "accordo" in data 15 ottobre 2015, che avrà scadenza il 31 dicembre 2018 (C.I.A.);
- in data 6 luglio 2016 è stato sottoscritto tra Autogrill S.p.A. e le OO.SS. Nazionali un accordo di interpretazione autentica di alcuni istituti del C.I.A., prevedendosi altresì la possibilità di destinare una quota del Premio di Risultato di cui all'art. 36 del C.I.A. in welfare, sotto forma di shopping bag aggiuntiva;
- in data 27 novembre 2017, Autogrill S.p.A., Autogrill Advanced Business Service S.r.l. (poi divenuta S.p.A.) e le OO.SS. Nazionali, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 47 L. 428/90, hanno siglato un "verbale di consultazione sindacale" a seguito dell'espletamento dell'esame congiunto;
- le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, convengono sulla necessità di proseguire un proficuo percorso di relazioni industriali che tenga conto dei dipendenti quale leva strategica per il successo dell'Azienda e che consenta a quest'ultima di poter affrontare al meglio le nuove sfide del mercato;
- in data 8 febbraio 2018 è stato stipulato il nuovo CCNL dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
- è intenzione delle Parti dare continuità all'applicazione al predetto Contratto Integrativo Aziendale ed in scadenza al 31 dicembre 2018, con le modifiche e/o integrazioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. Il Contratto Integrativo Aziendale del 3 luglio 2015 poi tramutatosi in accordo del 15 ottobre 2015 che ai sensi dell'art. 37 del C.I.A. rubricato "DECORRENZA E DURATA" scadrà il 31 dicembre 2018, sarà prorogato sino al 31 dicembre 2020. Restano ferme le restanti previsioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 37.

2. Con riferimento all'art. 23 del C.I.A. rubricato "APPRENDISTATO", le Parti concordano che troverà esclusiva applicazione la disciplina di cui al vigente CCNL di Settore.

3. Con riferimento all'art. 24 del C.I.A. rubricato "CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO", la disciplina transitoria di cui al primo e secondo comma è superata da quanto previsto in materia di vigente CCNL di settore, ferme restando le ulteriori previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo.

4. Con riferimento all'art. 32 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI PRODUZIONE", a far data dal 1° gennaio 2019, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il Premio di Produzione sarà ripristinato e sarà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Premio di Produzione", a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo del premio sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato e corrisposto secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Premio di Produzione" non troverà applicazione ad alcun effetto. In occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il

1° luglio 2015, il tema del "Premio di Produzione" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione.

5. L'art. 33 del C.I.A. rubricato "TERZO ELEMENTO" viene integralmente sostituito e riformulato nel seguente modo. "Per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, l'importo mensile del "Terzo Elemento" di cui all'art. 21 del verbale di accordo del 2 dicembre 1988, a far data dal 1° luglio 2015 continuerà ad essere congelato per la quota maturata da ciascun lavoratore fino a tale data e risulterà figurativamente indicato in identica voce retributiva. Per l'intera durata di vigenza del presente contratto integrativo aziendale, ovvero dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2020, il "Terzo Elemento" sarà sterilizzato e non inciderà sugli istituti differiti della tredicesima e quattordicesima mensilità (la corresponsione sarà, pertanto, per 12 mensilità), nonché del T.F.R.. In conseguenza di ciò, l'importo congelato non verrà computato ai fini del calcolo della paga oraria e giornaliera di cui al vigente CCNL di Settore. Per i lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015 che non abbiano interamente maturato l'importo del "Terzo Elemento", nel periodo dal 1° luglio 2015 fino al 31 dicembre 2020 la maturazione del residuo del "Terzo Elemento" continuerà ad essere temporaneamente bloccata; a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo del "Terzo Elemento" sarà riconosciuto al 100% e verrà trattato secondo le modalità in essere al 30 giugno 2015. A far data dal 1° gennaio 2021, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" sarà ripristinato secondo le modalità in essere alla data del 30 giugno 2015. Resta inteso che, nell'ottica della sostenibilità e con l'obiettivo di favorire ulteriori sviluppi occupazionali, al personale che sarà assunto dall'Azienda a tempo indeterminato o il cui rapporto è stato o sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il "Terzo Elemento" non troverà applicazione ad alcun effetto. In occasione del rinnovo del presente C.I.A., con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° luglio 2015, il tema del "Terzo Elemento" sarà oggetto di confronto tra le Parti con l'obiettivo di valutarne, tenuto conto del futuro scenario competitivo e di mercato e nel rispetto del principio della sostenibilità presente e futura, la possibilità di una sua reintroduzione".

6. Con riferimento all'art. 34 del C.I.A. rubricato "PREMIO VARIABILE ANNUO (P.V.A.)", i commi da 1 a 3 sono integralmente sostituiti e riformulati come segue: "Il Premio Variabile Annuo (P.V.A.) troverà applicazione fino al 31 dicembre 2020, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° luglio 2015 e che abbiano già maturato una quota, ove esistente, del "Terzo Elemento", di cui al punto 5. che precede e ex art. 33 del C.I.A. e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, del "Premio di Produzione" di cui al punto 4. che precede e ex art. 32 del C.I.A.. Il massimale del P.V.A. che può anche essere diverso per ciascun lavoratore, è pari all'importo ove esistente, del "Terzo Elemento" e, esclusivamente fino al 31 dicembre 2018 del "Premio di Produzione", non erogato al singolo lavoratore all'atto della corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità per effetto della sterilizzazione prevista ai due punti che precedono". Restano invariati i commi dal 4 all'8 del citato art. 34 del C.I.A., precisandosi che per "Azienda", ai fini del flusso gestionale netto, deve intendersi Autogrill Italia S.p.A. Tale previsione riveste carattere di eccezionalità in considerazione dell'obiettivo delle Parti di mantenere il predetto salario variabile, nonostante il mutato assetto societario.

7. Con riferimento all'art. 35 del C.I.A. rubricato "SHOPPING BAG", le Parti convengono che l'Azienda, nel mese di novembre di ciascun anno, erogherà a tutti i propri Collaboratori in forza con contratto a tempo indeterminato, una "Shopping Bag" costituita da prodotti di uso quotidiano, il cui controvalore presso la grande distribuzione è pari a € 100,00 (cento/00), anche per gli anni 2019 e 2020.

8. Con riferimento all'art. 36 del C.I.A. rubricato "PREMIO DI RISULTATO (P.d.R.)", gli indicatori economici e di qualità saranno quelli relativi alla Società Autogrill Italia S.p.A. cui Autogrill Advanced Business Service S.p.A. eroga servizi. Tale previsione riveste carattere di eccezionalità in considerazione dell'obiettivo delle Parti di mantenere il predetto salario variabile, nonostante il mutato assetto societario.

9. Le Parti convengono che continuerà a trovare applicazione, nel rispetto delle nuove vigenti previsioni di legge in materia di welfare, l'art. 3 dell'Accordo del 6 luglio 2016 con riferimento alla possibilità - per ciascun lavoratore che dovesse maturare almeno € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di P.d.R. di cui al punto 8. che precede - di destinare un importo fisso e predeterminato nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per anno ad integrazione della "shopping bag" di cui al punto 7. che precede e di cui all'art. 35 del C.I.A.. L'adesione per il biennio 2019-2020 avverrà su base volontaria mediante compilazione di un apposito modulo ed andrà effettuata un'unica volta entro il 31 dicembre 2018 e sarà valida sino al 31 dicembre 2020 (salve anticipate abrogazioni e/o modifiche sostanziali della vigente normativa in materia di welfare).

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Autogrill Advanced Business Service S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL